



Eâ?? la struttura sanitaria a dover dimostrare lâ??attuazione delle procedure idonee a garantire lâ??asetticità del luogo ospedaliero

Descrizione

La domanda di risarcimento del danno, per **infezione nosocomiale**, era stata rigetta in sede di merito, ritenendo condivisibile la consulenza tecnica, disposta dâ??ufficio, che non aveva individuato alcuna condotta colposa dei medici intervenuti in ordine allâ??atto chirurgico, risultando così irrilevante risalire al motivo primo dellâ??eziologia settica, posto che, per un verso quella settica era una complicanza, di quellâ??intervento, prevedibile ma non prevenibile con una cadenza statistica apprezzabile tra il 6% e il 32%, per altro verso, dallâ??esame delle cartelle cliniche, era emersa la corretta prescrizione antibiotica sia prima dellâ??operazione sia dopo in sede di terapia domiciliare.

La Corte di Cassazione, con la <u>sentenza n. 12015 del 3 maggio 2024</u>, censura perÃ² la decisione in quanto ritiene non sufficiente motivare solo in ordine alla correttezza della tecnica chirurgica e ortopedica, dovendosi assumere lâ??onere motivazionale anche in ordine alle **procedure atte a garantire lâ??asetticità del luogo ospedaliero dâ??intervento**.

La Corte sul punto rammenta (https://studiolegalepalisi.com/2023/12/06/la-prova-in-tema-di-infezioni-nosocomiali/) infatti che: â??lâ??accertamento della responsabilità della struttura sanitaria devâ??essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dallâ??ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato allâ??insorgenza dellâ??infezione nel sito chirurgico interessato dallâ??intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dellâ??infezione, devâ??essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria)â??

A fronte di ciò la mancanza delle risultanze istruttorie in ordine allâ??origine dellâ??infezione (e dellâ??eventuale mancanza di dimostrazione dellâ??esclusione di tale possibile profilo di colpa) deve imputarsi esclusivamente allâ??azienda ospedaliera.



Autore Avv. Massimo Palisi

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 15 Mag 2024